

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEO SORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PISTOIA
(approvato con deliberazione di C.C. N° 85 del 19/07/2018
e modificato con deliberazione di C.C. N° 57 del 22/07/2024)

Indice

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Finalità

Art. 4 Trattamento dei dati personali

Art. 5 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e degli apparati tecnologici di ripresa fotografica e video

Art. 6 Integrazione dell'impianto su iniziativa di terzi

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7 Notificazione

Art. 8 Responsabile

Art. 9 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 10 Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 11 Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 12 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 13 Obbligo degli operatori

Art. 14 Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 15 Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 16 Cessazione del trattamento dei dati

Art. 17 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 18 Comunicazione

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 Tutela

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Pubblicità del Regolamento

Art. 21 Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza attivi, gestiti o comunque impiegati dal comune di Pistoia.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice di protezione dei dati personali”, dal provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza in data 8 aprile 2010, e per quanto applicabile dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, nonché ogni altra norma di legge.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) Per “banca dati”, il complesso di dati personali, di qualsiasi tipologia, raccolti:

presso i locali in uso al servizio preposto alla gestione dei dati informatici del Comune di Pistoia, e trattato mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate ed i veicoli di trasporto; su memoria interna degli apparecchi di ripresa fotografica e video.

b) Per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il rafforzamento, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) Per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;

d) Per “titolare”, l’Ente Comune di Pistoia, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) Per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali; i funzionari di Questura ed Arma dei Carabinieri che a loro volta provvederanno a nominare degli “incaricati”;

f) Per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate, anche temporaneamente e indipendentemente dal rapporto funzionale con il Comune di Pistoia, a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) Per “interessato”, la persona fisica, persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) Per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) Per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) Per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento , non può essere associato ad un interessato identificativo o identificabile;

m) Per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza del territorio urbano e gli apparati di ripresa fotografica e video, gestiti dal Comune di Pistoia, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solamente in caso di necessità.

2. La visione in diretta delle immagini e dei flussi video ripresi dalle telecamere, nonché la loro eventuale estrapolazione per fini di polizia giudiziaria e amministrativa nei limiti di legge, potrà essere effettuata presso idonei locali del Corpo di Polizia Municipale e degli organi di Polizia dello Stato abilitante alla connessione ai sistemi di videosorveglianza del Comune di Pistoia, sulla base di protocolli operativi sull'utilizzo comune del sistema stipulato dal titolare del trattamento dei dati. In tal caso il funzionario appartenente all'organo di Polizia che provvede al recupero delle immagini e alla loro utilizzazione diventerà automaticamente incaricato del trattamento dei dati.

3. La visione delle immagini e dei flussi video, ripresi dagli apparecchi tecnologici, nonché la loro eventuale estrapolazione per fini di polizia giudiziaria e amministrativa, potrà essere effettuata attraverso la gestione della memoria interna.

Art. 4 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione degli apparati tecnologici di ripresa fotografica e video il cui quadro aggiornato è conservato presso il servizio preposto alla gestione dei dati informatici del Comune di Pistoia e nelle memorie interne degli apparati.

2. L'uso degli apparati tecnologici di ripresa fotografica e video potrà comportare il trattamento dei dati rilevati mediante le riprese fotografiche e video che, in relazione ai luoghi di utilizzo degli stessi, interessano i soggetti ed i veicoli di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

3. Gli apparati tecnologici di ripresa fotografica e video non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 5 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e degli apparati tecnologici di ripresa fotografica e video

1. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Pistoia e meglio precisate nello Statuto e nei regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale e degli organi di Polizia dello Stato costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione del personale delle forze di polizia, locali e statali impiegato nel controllo del territorio, nonché uno strumento di governo della sicurezza urbana.
2. I sistemi di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi nel territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio contesto di "sicurezza urbana".
3. I sistemi di videosorveglianza potranno essere utilizzati anche in caso di controlli la cui violazione è sanzionata amministrativamente.
4. I sistemi di videosorveglianza potranno comunque essere utilizzati per attività di indagine di polizia giudiziaria, su richiesta dell'autorità giudiziaria ovvero di un organo di polizia giudiziaria.
5. Il Comune di Pistoia, al fine di prevenire e contrastare illeciti amministrativi e penali in materia ambientale, edilizia e per attività di polizia giudiziaria, si avvale di apparati tecnologici di ripresa fotografica e video.

Art. 6 Integrazione dell'impianto su iniziativa di terzi

1. Privati e soggetti terzi, singoli o associati, possono, previa convenzione approvata dal Dirigente, partecipare all'estensione e all'implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino mediante l'acquisto diretto e la conseguente cessione a titolo gratuito al Comune della strumentazione utile ad integrare l'impianto esistente.
2. La cessione al Comune avviene a titolo di piena priorità: pertanto il Comune ne assumerà l'uso esclusivo e gli oneri conseguenti, tra i quali la manutenzione ordinaria, straordinaria e l'eventuale sostituzione di apparati non funzionanti. Il Comune potrà altresì, in sede di cessione, chiedere un contributo finalizzato all'ampliamento del sistema al fine di garantire il supporto da parte di quello già esistente.
3. Tale strumentazione, di qualsiasi tipologia (telecamere, illuminatori, attrezzature finalizzate a creare il canale trasmissivo, e così via), dovrà essere fornita perfettamente funzionante e senza dar luogo ad oneri accessori salvo la manutenzione futura. L'individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte sarà effettuata dal servizio preposto alla gestione dei dati informatici del Comune di Pistoia e sarà completamente descritta nella convenzione; le caratteristiche tecniche dovranno comunque essere strettamente compatibili con gli standard del sistema esistente.
4. La collocazione delle attrezzature, con particolare riferimento agli apparati di ripresa, pur interessando luoghi privati, deve comunque avere una preminente rilevanza pubblica certificata da una specifica relazione del Comando di polizia Polizia Municipale. La cessione potrà avvenire anche se l'apparato di ripresa è collocato su area privata purché la ripresa insista sul luogo pubblico.

5. Le integrazioni su iniziativa di terzi devono essere utilizzate nella stretta osservanza della normativa vigente in materia di videosorveglianza, con speciale riguardo alle tematiche della privacy e nel rispetto, del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e ogni altra norma di legge.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7 Notificazione

1. Il Comune di Pistoia, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 Responsabile

1. il Sindaco provvede, con proprio decreto, a nominare il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi per gli effetti dell'art. 1, lett. e)
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti anche sotto il profilo della sicurezza e delle disposizioni del precedente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile

Art. 9 Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso ai locali ove avviene il trattamento dei dati personali rilevati con i sistemi di videosorveglianza è consentito esclusivamente previo il rispetto delle procedure di sicurezza destinate a garantire la riservatezza dei dati personali stessi.
2. Il responsabile del trattamento dei dati, presso ogni struttura, stabilisce e verifica le procedure di sicurezza per l'accesso ai locali di cui al comma 1.

Art. 10 Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e degli apparati tecnologici di ripresa fotografica e video e per l'uso delle fototrappole.
2. Il trattamento dei dati personali acquisiti dai sistemi di videosorveglianza e degli apparati tecnologici di ripresa fotografica e video è riservato a personale avente la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria e di Ufficiale o Agente di Pubblica Sicurezza esclusivamente per le funzioni d'ufficio;
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati vengono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi/codici di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini
6. Sono altresì incaricati i tecnici del servizio preposto alla gestione dei dati informatici del Comune di Pistoia.
7. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e la conservazione degli apparati tecnologici e di ripresa fotografica e video.

Art. 11 Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al titolare, al responsabile, ed agli incaricati come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di una tracciabilità di accesso, che sarà conservata per la durata di anni uno.

CAPO III TRACCIAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 12 modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) Tracciati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dalle norme di legge;
- e) Trattati con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.

Art. 13 Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo della movimentazione dei punti di ripresa (rotazione orizzontale e attorno all'asse verticale) da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere e apparati tecnologici di ripresa fotografica e video è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, salvo esplicita richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso dalle norme di legge per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità, anch'esse previste dalle norme di legge, e con il rispetto delle procedure di sicurezza stabilite dal responsabile ed atte a garantire la riservatezza dei dati personali trattati.

4. Il responsabile e l'incaricato, nel rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, hanno il dovere di usare la massima diligenza.

Art. 14 Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Pistoia, conformemente in conformità alle norme di legge ed eventuali provvedimenti del Garante della Privacy, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere e gli apparati tecnologici e di ripresa fotografica e video.

Sezione II– Diritti dell’interessato nel trattamento dei dati

Art. 15 Diritti dell’interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) Ad ottenere la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) Ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) Ad ottenere, a cura del responsabile e senza ritardo, e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero previa comunicazione all’interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - La conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è stata necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
 - Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta .

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento del Comune di Pistoia, fatti salvi eventuali dati detenuti da altri organi di polizia per i quali l’istanza andrà formulata al relativo responsabile del trattamento, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 30 giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III– Sicurezza nel trattamento dei dati.

Limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 16 Cessazione del trattamento dei dati

1. in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Pistoia effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa e i dati che ancora saranno presenti sul sistema per elaborazioni richieste da organi di Polizia verranno conservati solo fino alla consegna degli stessi agli organi richiedenti.

Art. 17 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV– Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 18 Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Pistoia a favore di altri soggetti è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58 comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalle norme di legge e regolamenti in materia.
2. in sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 6 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 8.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento dovrà essere pubblicata sul sito internet del Comune di Pistoia e mantenuta sempre a disposizione per la consultazione da parte di chiunque ne abbia interesse.
2. Il presente Regolamento, alla sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia al Garante per la protezione dei dati personali e al Prefetto di Pistoia, in qualità di Presidente del Comitato Provinciale e della sicurezza pubblica.

Art. 21 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.